# N. R.G. 1058/2014 (a cui è riunito il proc. 3273714RG)

Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f944



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**\*\*\*\*\***

**TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Paola Caporali ha pronunciato la seguente

# S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1058/2014** tra:

XXXXXXXXXXXXX, con l’avv. LEPRI FRANCESCO elettivamente domiciliati presso il difensore giusta delega in atti;

*-ATTORI-*

e

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con l’avv. VASELLI RICCARDO,

elettivamente domiciliata presso il difensore giusta delega in atti

*-ATTRICE-*

nonchè

XXXXXXXXXXXX con il patrocinio dell’avv. GIULIANI NICOLA elettivamente domiciliato presso il difensore giusta delega in atti;

*-CONVENUTA-*

A cui è stata riunita la causa 3272/2014 RGC tra:

XXXXXXXXXXXXXXXX, con l’avv. VASELLI RICCARDO,

elettivamente domiciliata presso il difensore giusta delega in atti

*-ATTRICE OPPONENTE-*

e

XXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’avv. GIULIANI NICOLA elettivamente domiciliato presso il difensore giusta delega in atti;

*-CONVENUTA OPPOSTA-*

Oggetto: pagamento somma

*Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.06.2018 e specificamente*

Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f944

***Per parti attrici XXXXXXXXXXXXXX****“Voglia il Giudice del Tribunale di Grosseto, ogni diversa istanza disattesa, così provvedere: - in tesi: accertato e dichiarato che le conchiudenti nulla devono a XXXXX l. per il titolo dedotto in giudizio, ordinare alla medesima convenuta di annullare la fattura n. 52009689 del 1 ottobre 2012; in ipotesi: accertato e determinato in misura inferiore a quella ricavabile dalla fattura n. 52009689 del 1 ottobre 2012 il credito vantato da XXXXXX nei confronti di ciascuna delle conchiudenti, ordinare alla medesima convenuta di annullare la fattura n. 52009689 del 1 ottobre 2012. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”;*

***per parte attrice XXXXXXXXXXX*** *“Voglia il Giudice del Tribunale di Grosseto, ogni diversa istanza disattesa, così provvedere: - accertato e dichiarato che la esponente nulla deve a XXXXXXX*

*S.r.l. per il titolo dedotto in giudizio, ordinare alla medesima convenuta di annullare la fattura n. 52009689 del 1 ottobre 2012; in subordine, accertato e determinato in misura inferiore a quella ricavabile dalla fattura n. 52009689 del 1 ottobre 2012 il credito vantato da XXXXXX nei confronti di ciascuna delle attrici, ordinare alla medesima convenuta di annullare la fattura n. 52009689 del 1 ottobre 2012; sempre in via principale, con riferimento alla causa riunita n. 3273/14 (di opposizione a decreto ingiuntivo), previa revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 757/14, dichiarare che la signora XXXXXXX nulla deve alla XXXXXXX. in quanto il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto risulta infondato in fatto e diritto e comunque non provato; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”;*

***per parte convenuta XXXX*** *“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria eccezione, deduzione ed istanza, respingere la domanda promossa dalle signore XXXXXXX, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la regolarità e correttezza della fattura n. 52009689 emessa da XXXXXXX;voglia altresì respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla sola XXXXXXXXXXXX, confermando il decreto ingiuntivo n. 757/2014 emesso dal Tribunale di Grosseto il 13/06/2014. In subordine, qualora dovesse essere accolta anche solo in parte l'opposizione in esame, si chiede comunque la condanna dell'opponente XXXXXXX al pagamento della somma di ragione e giustizia. Il tutto, con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.*

\* \* \* \* \*

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f944

Con decreto ingiuntivo n. 757/14 (R.G. n°3273/14) emesso in data 13.06.2014 il giudice del Tribunale di Grosseto su istanza di XXXXXXXXX s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* ingiungeva XXXXXXXXX il pagamento dell’importo di euro 6722,90 oltre interessi e spese. Il credito vantato da Eni era riferito alla quota ereditaria di ½ del corrispettivo di forniture di gpl presso l’utenza corrispondente all’immobile sito in Cinigiano XXXXXXXXXXX di proprietà del *de cuius XXXXXXX* ed era sostenuto da fattura.

Con atto ritualmente notificato la parte opponente XXXXXXXXXXX conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Grosseto XXXXXXXXXX formulando opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e chiedendone l’annullamento e/o la revoca, in particolare deducendo che il richiesto pagamento si riferiva a fornitura di gpl in appartamenti in cui il *de cuius* non aveva mai di fatto abitato, avendo soggiornato presso la sorella fino alla sua morte del 28.12.2011. Evidenziava come al momento della disdetta del contratto, intervenuta il 5.04.2012 era pervenuta la fattura di cui è causa inerente corrispettivi abnormi e non corrispondenti ai consumi.

Si costituiva la parte opposta XXXXX chiedendo il rigetto dell’opposizione che riteneva infondata, evidenziando che la fattura in oggetto era stata emessa a conguaglio con riferimento al periodo 2010

– 2012 con riferimento al consumo effettivo risultante dalla lettura del contatore, la cui lettura non era mai stata effettuata in precedenza per indisponibilità dell’utente.

Con atti di citazione ritualmente notificato XXXXXXXXX, unitamente ai coeredi XXXXXXXXXXX, conveniva davanti all’intestato tribunale XXXXXXX. per far accertare l’insussistenza del credito da quest’ultima azionato con riferimento alla medesima fattura, deducendo l’abnormità dei consumi attribuiti.

XXXXXXXXXXX si costituiva anche nella suddetta causa contestando le pretese avversarie

Le due cause venivano riunite stante la sussistenza di elementi di connessione oggettiva e soggettiva ed istruite mediante produzioni documentali, esami testimoniali ed espletamento di CTU. All’udienza del 20.06.2018 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

Non è oggetto di contestazione che XXXXXXXXX aveva concluso contratto di somministrazione di gpl con XXX gpl S.p.A, - successivamente conferita in XXXXX s.r.l.- con riferimento all’unità immobiliare sita in Cinigiano via XXXXX.

Del pari non contestata è la circostanza che alla morte delXXXXXXX, intervenuta il 28.12.2011, la sua eredità era devoluta per ½ a XXXXXXXXXe per il resto ¼ ciascuno a XXXXXX e XXXXX.

Non oggetto di controversia è infine il fatto che gli eredi de *de cuius* chiedevano la chiusura del contatore, che veniva effettuata in data 5.04.2012 ed a seguito della quale era emessa la fattura in contestazione.

Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f944

La controversia si incentra dunque sulla corrispondenza o meno dell’importo richiesto agli effettivi consumi del gpl di cui al contratto di fornitura, contestato sotto il profilo della effettività e della congruità.

A tale proposito occorre precisare come l’onere di provare l’effettiva erogazione di una fornitura corrispondente all’importo richiesto in pagamento, gravasse sulla parte creditrice XXXXX, essendo per l’appunto la contestazione tempestivamente formulata fondata unicamente congruità dell’importo con riferimento ai consumi reali.

A tale proposito la fattura per cui è causa, in cui si dà atto di tutti i regolari pagamenti delle precedenti fatture, si riferisce a conguaglio relativo al periodo 1.01.2010 – 5.04.2012.

Dalla documentazione prodotta risulta che con lettera del 23.03.2012 XXXXX avanzava richiesta di cessazione dell’utenza, cui seguiva, in data 5.04.2012, l’effettuazione delle verifiche propedeutiche all’operazione di chiusura del contatore. Il testimone XXXXXXXXXX, dipendente di XXXXX, confermava di aver effettuato la lettura del contatore così come da verbale in atti, onde poter procedere alla chiusura dell’utenza come da richiesta.

Nella fattura in contestazione viene richiesto il pagamento con riferimento a tale ultima lettura del contatore per cui è indicato un consumo di 4566 mq, ricavando il consumo residuo effettivo di mq 3641, per differenza rispetto all’ultima lettura annotata in data 1.01.2010, che si riferisce indicare 925 mq.

Tuttavia, nella precedente fattura del 3.04.2012, regolarmente saldata, relativa al periodo 1.10.2011

* 31.12.2011 risultano annotati consumi pari a zero e sole spese fisse di gestione. Nella stessa viene inoltre dato atto del regolare pagamento di tutte le precedenti fatture.

Nessun elemento utile alla ricostruzione dei consumi e dei pagamenti di cui all’utenza in oggetto è emerso neppure dalla testimonianza di XXXX, dipendente XXXX, già dipendente XXXX, che ha riferito di aver consultato il sistema informatico aziendale, verificando la registrazione di tentativi di lettura del contatore, deducendo l’impossibilità delle relative effettuazioni per indisponibilità circa l’accesso.

A fronte di ciò, non può ritenersi che XXXXX abbia fornito adeguata prova – come era suo onere – di aver fornito gpl in quantità superiore o comunque diversa rispetto a quanto via via richiesto con le pregresse fatturazioni inviate, che risultano tutte regolarmente pagate. Neppure la spiegata CTU, in mancanza di documentazione completa, è riuscita a ricostruire la sussistenza di consumi ulteriori rispetto a quelli fatturati e rimasti impagati, avendo anzi il CTU rilevato un difetto nel misuratore

(circostanza quest’ultima comunque non utilizzabile in quanto non oggetto di tempestiva contestazione delle parti).

Firmato Da: CAPORALI PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15f944

Di contro, una serie di testimoni escussi hanno confermato come nell’abitazione cui l’utenza in questione si riferiva non viveva nessuno, deducendo che dal 2002 al 2010 il *de cuius* aveva vissuto in un podere e quindi soggiornato presso una sorella in Grosseto, non facendo più ritorno nella suddetta casa fino al decesso.

Alla luce delle suddette risultanze sussistono dunque i presupposti per revocare il decreto ingiuntivo n° 757/14 emesso dal Tribunale di Grosseto, con rigetto della domanda di pagamento avanzata da XXXXXa e accoglimento della domanda delle parti XXXXXX di accertamento negativo del loro credito nei confronti di XXXXX.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Le spese di CTU, liquidate come in atti, sono definitivamente poste a carico di XXXX in ragione della soccombenza.

# P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti così come in epigrafe emarginate, così provvede:

* + Revoca il decreto ingiuntivo n° 757/2014 emesso dal Tribunale di Grosseto e respinge la domanda di pagamento avanzata da XXXX. nei confronti dell’opponente;
  + Accerta che XXXXXXXXXXXXXX nulla devono a XXXX. per il credito dedotto in giudizio;
  + Condanna XXXXXX a rifondere XXXXXXX le spese di lite che si liquidano in euro 3.000 per compenso professionale, euro 145,00 per spese oltre rimb forf., IVA e CPA come per legge;
  + Condanna XXXXXX. a rifondere a XXXXXXXXXXXX le spese di lite che si liquidano in euro 3.500 per compenso professionale, euro 206,00 per spese, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
  + Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di XXXXXX in ragione della soccombenza.

Così deciso in Grosseto, all’udienza del 29.10.2018

**IL GIUDICE**

*dott.ssa Paola Caporali*